Codice A1820C

D.D. 17 giugno 2024, n. 1273

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica - N 1356 - Unione Montana Valle del Cervo la Bursch: "Opere di sistemazione e protezione spondale sul torrente Chiebbia in località Case Sparse" in comune di Zumaglia.



ATTO DD 1273/A1820C/2024

DEL 17/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica – N 1356 – Unione Montana Valle del Cervo la Bursch: "Opere di sistemazione e protezione spondale sul torrente Chiebbia in località Case Sparse" in comune di Zumaglia.

In data 07/05/2024 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. 22532/A1820C, l'istanza dell'Unione Montana Valle Cervo La Bursch, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D 523/1904 finalizzata ad eseguire opere di "Opere di sistemazione e protezione spondale sul torrente Chiebbia in località Case Sparse" in comune di Zumaglia (BI).

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominati torrente Chiebbia, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La Provincia di Biella con nota prot. n 11316 del 21 maggio 2024, registrata in data 22/05/2024 al prot. di questo settore con n. 25428/A1820C, ha rilasciato parere favorevole – con prescrizioni – di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.);

All'istanza è allegato il progetto redatto dallo studio Mello Rella & associati, datato aprile 2024, costituito da 6 elaborati.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Zumaglia per 15 giorni consecutivi dal 10/05/2024 al 25/05/2024 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta. In data 13/06/2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45:
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998":
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2023, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Valle del Cervo La Bursch ad eseguire le opere individuate nel progetto di "Opere di sistemazione e protezione spondale sul torrente Chiebbia in località Case Sparse" in comune di Zumaglia (BI) – l'intervento prevede di consolidare il vecchio muro scalzato, posizionato in sponda sinistra del torrente Chiebbia posto nelle vicinanze di via Case Sparse, mediante una sottomurazione in cemento armato su micropali per circa 25 metri

- ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:
- le opere devono essere realizzate nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore:
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione del fondo alveo, garantendo il corazzamento dello stesso mediante l'utilizzo del materiale lapideo grossolano presente in alveo;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto allegato all'istanza, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli:
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2026, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dei lavori, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- l'Unione Montana Valle Cervo La Bursch dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Unione Montana Valle Cervo La Bursch dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica dello stesso;

- durante la realizzazione delle opere, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità:
- l'Unione Montana Valle Cervo La Bursch, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di "Opere di sistemazione e protezione spondale sul torrente Chiebbia in località Case Sparse" in comune di Zumaglia, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8

gennaio 2007, n.5-5072.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari Estensori (Michele Cressano) (Maurizio Di Lella)

> IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 32_Richiesta_Autorizzazione_Idraulica_Comune_di_Zumaglia_T._Chiebbia.pdf Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



AREA:TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Biella, data del protocollo

Trasmessa via pec

Spett.le REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli Via Quintino Sella, 12 13900 BIELLA

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: N 1356 – Autorizzazione idraulica – "Opere di sistemazione e protezione spondale sul torrente Chiebbia in località Case Sparse" in comune di Zumaglia. Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta acquisita al protocollo provinciale in data 09 maggio 2024, al n°10387, relativa al rilascio di parere per l'esecuzione di interventi, che interessano il Torrente Chiebbia, scorrente in Comune di Zumaglia, località Case Sparse, di recupero e consolidamento del muro in sinistra idrografica, scalzato, mediante una sottomurazione in cemento armato su micropali e un intervento di risanamento del paramento degradato.

Vista la documentazione progettuale si rilascia parere favorevole di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna. Dovranno essere osservate le indicazioni operative disciplinate dalla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.37/2006.

Si ricorda che, in fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., la società esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica o compilando l'istanza on line dal portale istituzionale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori, per consentire l'espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Dott. Graziano Stevanin Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa